

Oggetto :

Ambito di trasformazione A.T.2 - Via ai Pascoli - comune di Suello

IL TECNICO

TAVOLA :

SCHEMA DI CONVENZIONE

SCALA:

DATA:

10_{BIS}

I LOTTIZZANTI

1 COLOMBO GERMANO

.....

2 RUSCONI CAROLINA

.....

2 STEFANONI QUIRICO

.....

3 MOJANA CELESTA

.....

4 STEFANONI GIUSEPPINA

.....

5 GALLI RACHELE

.....

5 MOJANA EMANUELE

.....

5 MOJANA MARIAROSA

.....

BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI SUELLO ED OPERATORI PER L'URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO AT2 IN SUELLO VIA AI PASCOLI



L'anno il giorno del mese di.....
a....., davanti a me dott., iscritto
....., senza assistenza dei testimoni, sono presenti:

1. il Sig....., nato a.....il....., che interviene al presente atto nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica di Suello avente C.F....., che qui interviene per nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, autorizzato in forza di decreto sindacale n..... del giorno.....che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A"
2. i Sigg. COLOMBO GERMANO n. a il.....C.F.:..... quale procuratore (v.atto di procura allegato B) dei sigg.
CORTI DEVIS n. a Milano il 28.12.1978 C.F.: CRTDVS78T28F205U
CORTI NADIA n. a Milano il 12.07.1983 C.F.: CRT NDA83L52F205L
RIGAMONTI LORENZO n. a Lecco il 05.03.1998 C.F.: RGMLNZ98C05E507N
RIGAMONTI ROBERTO n. a Lecco il 22.08.1954 C.F.: RGMRRRT54M22E507W
proprietari del mappale n. 459
3. i Sigg. RUSCONI CAROLINA n. a CeselloB.za il 22.10.1938 C.F.: RSCCLN38R62C572M
STEFANONI QUIRICO n. a Cesello B.za il 09.07.1934 C.F.: STFQRC34LO9C572D
proprietari del mappale n. 396
4. la Sig.ra MOIANA CELESTA n. a Cesello B.za il 11.11.1937 C.F.: MNOCTS37S51C572D
proprietaria di ½ del mappale 460
5. la Sig.ra STEFANONI GIUSEPPINA n.a Suello il 29.09.1940 C.F.: STFGPP40P69I996E
proprietaria del mappale 462
6. i Sigg. GALLI RACHELE n. a Cesello B.za il 01.07.1936 C.F.: GLLRHL36L41C572I
MOIANA EMANUELE n. a Lecco il 26.11.1965 C.F.: MNOMNL65S26E507M
MOIANA MARIAROSA n. a Lecco il 10.02.1963 C.F.: MNOMRS63B50E507I
proprietari di ½ del mappale n. 460

Detti Signori, della identità personale e capacità giuridica dei quali io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

PREMESSE

- A. Il Comune di Suello è dotato di PGT approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 28.11.2012.
- B. I Signori sopra identificati ai punti 2-3-4-5-6, in qualità di proprietari dell'area, intendono dare attuazione alle previsioni del PGT relativamente all'ambito AT2 di via S.Miro.
- C. Le aree interessate alla trasformazione urbanistica AT2 sono identificate al Catasto Terreni, nel Comune Amministrativo e Censuario di Suello, foglio 9, e sono ripartite come segue:

lotto	mapp.	ditta catastale	qualità	sup.mapp. (catastale) mq.	R.D. €.	R.A. €.	area inclusa in ambito AT2 mq.
1	459	CORTI Devis CORTI Nadia RIGAMONTI Lorenzo RIGAMONTI Roberto rappresentati per procura dal sig. COLOMBO Germano	seminat. arborato 3	1410	4.01	4.01	1365
2	396	RUSCONI Carolina STEFANONI Quirico	seminat. 4	1260	2.93	2.60	1194
3	460	MOIANA Celesta (quota propr. 3/6)	seminat. arborato 3	2220	6.31	6.31	½*2160= 1080
4	462	STEFANONI Giuseppina	seminat. 3	1290	3.46	3.46	1165
5	460	GALLI Rachele (quota propr. 1/6) MOIANA Gabriele (quota propr. 1/6) MOIANA Mariarosa (quota propr. 1/6)	seminat. arborato 3	2220	6.31	6.31	½*2160=1080
							5884

Le aree incluse nell'ambito AT2 sono meglio evidenziate negli elaborati n. 2-3 del Piano Attuativo, ove la perimetrazione dell'ambito è individuata con contorno colore verde.

- D. Nel seguito della convenzione i proprietari delle aree dell'ambito AT2, come sopra individuati e rappresentati, saranno denominati "OPERATORI"
- E. Gli "OPERATORI" dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate.

- F. Il PGT del Comune di Suello regola la trasformazione dell'ambito AT2 con una specifica scheda urbanistica che dà indicazioni sui criteri, limiti qualitativi e quantitativi degli interventi.
- G. Le aree dell'ambito AT2 ricadono nel vincolo paesaggistico esistente su parte del territorio comunale.
- H. Gli "OPERATORI" hanno presentato al Comune di Suello progetto di Piano Attuativo per l'ambito AT2, costituito dai seguenti elaborati:
- 1bis- Relazione illustrativa
 - 2 - Estratto mappa, estratto PGT, visure catastali (fascicolo)
 - 3bis- Rilievo con inquadramento urbanistico e identificazione proprietà
 - 4bis- Identificazione opere di urbanizzazione con planimetria e sezioni.
 - 5bis- Organizzazione del comparto con quantificazione delle aree in cessione
 - 6bis- Sezioni ambientali
 - 7bis- Relazione paesaggistica
 - 8- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione
 - 9- Documentazione fotografica
 - 10bis-Schema di convenzione
 - 11 Parcheggio a monte via Ai Pascoli
- I. Il Piano Attuativo dell'ambito AT2 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale di Suello con deliberazione n in data.....

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1- Valore delle premesse convenzionali

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Gli "OPERATORI" si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con apposito documento emesso dal Comune di Suello, esperiti i necessari accertamenti.

Art. 2. Contenuto del Piano Attuativo e conformità con leggi e norme

1. Il Piano Attuativo di trasformazione, di cui alla presente convenzione, interessa aree periferiche in via Ai Pascoli, e strada detta del Boschetto, catastalmente identificate a parte del foglio 3 del censuario di Suello con i mappali 459-396-460-462- come sopra identificati; l'area inclusa nella perimetrazione del P.E. è di complessivi mq. 5884 come individuato nel punto C delle premesse.

2. Il Piano Attuativo AT2 prevede la suddivisione delle aree di concentrazione edilizia in 5 lotti con l'edificazione di fabbricati residenziali con superficie massima copribile complessiva di mq. 1471, superficie utile massima aggiuntiva, complessiva, ammessa per incentivi, mq. 220.65.

Le aree di concentrazione edilizia saranno attribuite ai vari lotti in quota millesimale con riferimento alla tabella M1, di seguito riportata.

L'edificabilità ammessa sarà ripartita tra i vari lotti in quota millesimale con riferimento alla tabella M2 di seguito riportata.

Gli oneri e spese in generale per l'attuazione dello strumento urbanistico nonché la comproprietà della strada di accesso ai vari lotti, saranno attribuiti con riferimento alla tabella millesimale M2.

Le tabelle millesimali sopra indicate sono così specificate:

	Proprietà	Millesimi per area concentrazione da attribuire ai lotti M1	Millesimi attribuiti ai vari lotti per edificabilità ammessa e ripartizione oneri attuazione M2
1	Corti-Rigamonti (procura Colombo Gemano)	236.61	231.94
2	Rusconi Carolina Stefanoni Quirico	197.10	202.90
3	Moiana Celesta	178.24	183.575
4	Stefanoni Giuseppina	192.33	198.01
5	Galli – Moiana	195.72	183.575
		1000.00	1000.00

3. L'attuazione del Piano attuativo AT2 avverrà in conformità alla presente convenzione e alle norme ed elaborati allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; per ogni aspetto non disciplinato dagli elaborati del piano medesimo si rimanda al PGT vigente, alle norme tutte e regolamenti disciplinanti l'attività edilizia e urbanistica nel Comune di Suello e nella Regione Lombardia.

Art. 3. Durata della convenzione e termini per gli adempimenti

1. La durata e validità della presente convenzione è di 10 (dieci) anni dalla data della formale stipula della convenzione; gli "OPERATORI" si impegnano irrevocabilmente ad accettare

tutti i contenuti del Piano Attuativo e a dare esecuzione alle previsioni proposte entro i termini stabiliti in conformità agli elaborati allegati.

2. Gli “OPERATORI” si impegnano e si obbligano a sottoscrivere la presente convenzione entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla definitiva approvazione del Piano Attuativo, nel giorno che sarà concordato con il Comune di Suello, davanti a Pubblico Ufficiale rogante, scelto dal privato, al quale gli “OPERATORI” consegneranno almeno 30 (trenta) giorni prima la documentazione necessaria.
3. Decorso 12 (dodici) mesi dalla definitiva approvazione del Piano Attuativo senza che sia intervenuta la stipula della convenzione, il Comune potrà diffidare gli “OPERATORI” a sottoscrivere entro 90 (novanta) giorni la convenzione stessa; in caso di inutile decorso del termine assegnato, il Comune di Suello potrà dichiarare l'intervenuta decadenza del Piano Attuativo medesimo ad ogni effetto.
4. Gli “OPERATORI” si obbligano a dare esecuzione alla trasformazione dell'area, con le relative urbanizzazioni, entro il termine di anni 10 (dieci) dalla stipula della convenzione; l'esecuzione delle costruzioni edilizie ammesse dovrà entro tale termine avere avuto inizio; l'organizzazione dei lotti, con recinzioni e opere di urbanizzazione, dovranno essere ultimate entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della convenzione.
5. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione gli “OPERATORI” si impegnano a documentare il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di esecuzione di opere pubbliche prima dell'inizio dei lavori.

Art. 4. Cessione aree – Costituzione di servitù- Monetizzazione.

1. Gli “OPERATORI” si obbligano per sé ed aventi causa a cedere gratuitamente al Comune di Suello che accetta:
 - a- Le aree per servizi e servizi a carattere strategico posizionate con fronte ovest su via Ai Pascoli e con fronte sud lungo la strada di campagna detta del Boschetto, della superficie di mq. 1766.00 (millesettecentosessantasei). Si rileva che l'area da cedere prevista da PGT risulta di : $(0.20+0.10)*5884=$ mq. 1765.20
 - b- Le aree di proprietà esterne all'ambito AT2, già interessate dagli allargamenti di via Ai Pascoli, come risulta nella situazione di fatto, della superficie e consistenza da individuare col frazionamento delle aree.
2. Sull'area in cessione al Comune di Suello, con l'imbocco della strada di penetrazione alle aree di concentrazione edilizia, della superficie di mq. 22.25, è da ritenersi istituita servitù di accesso e sottoservizi a favore dei lotti del piano esecutivo.

3. Le aree da cedere sopra indicate sono evidenziate nell'elaborato n. 5 "Organizzazione del comparto con quantificazione aree in cessione".
4. La cessione delle aree sopra specificate al punto 1 a,b, sarà effettuata contestualmente all'atto di convezione da stipulare entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del Piano Attuativo, previa individuazione delle aree con frazionamento, nell'ambito della rideterminazione dei lotti secondo le indicazioni del Piano Attuativo AT2 approvato. Nella rideterminazione dei lotti, l'area occupata dalla strada di penetrazione nell'ambito di concentrazione edilizia, necessaria per dare accesso ai singoli lotti e per collocarvi i sottoservizi di allacciamento ai singoli insediamenti, sarà identificata catastalmente ed attribuita, con lo stesso atto di cessione e riattribuzione dei lotti, in quota millesimale (tabella M2) alle proprietà dei singoli lotti, per essere gestita di comune accordo tra gli "OPERATORI" e /o successori e aventi causa. La rideterminazione dei lotti e delle rispettive assegnazioni sarà contestuale alla stipula della convenzione e alla cessione delle aree al Comune di Suello.
5. Gli "OPERATORI" garantiscono che le aree da cedere saranno libere da vincoli, da ipoteche, da garanzie reali, vizi ed evizioni, fatta salva la preesistenza di opere e tubazioni relative a urbanizzazioni e collettori di interesse generale.

Art. 5. Interventi, opere di urbanizzazione ed oneri a carico degli "OPERATORI"

1. Gli "OPERATORI" entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla stipula della convenzione e comunque prima dell'ultimazione degli interventi di carattere privato previsti dal Piano Attuativo AT2, si impegnano a realizzare e completare, a propria cura e spese, le seguenti opere di urbanizzazione descritte nel computo metrico allegato al Piano Attuativo ed individuate nella tavola n. 4 del Piano Attuativo stesso:
 - formazione di parcheggi lungo via Ai Pascoli;
 - realizzazione di marciapiede/percorso pedonale lungo via Ai Pascoli;
 - costruzione di accesso carraio ai vari lotti di larghezza minima m. 5.00 pavimentato in conglomerato bituminoso;
 - dotazione dell'area da urbanizzare di:
 - a- fognatura e tombinatura
 - b- acquedotto
 - c- impianto telefonico
 - d- impianto elettrico
 - e- impianto gas
 - f- impianto illuminazione strada di penetrazione.

Le opere sopra indicate saranno eseguite secondo le indicazioni degli Enti o Società che gestiscono le reti cui allacciarsi, nel rispetto della regolamentazione e normativa in vigore. Nella progettazione delle singole reti gli “OPERATORI” contatteranno preventivamente le Società e/o Enti interessati (Enel, Telecom, Larioreti, Larioreti gas, Comune di Suello) in modo tale da coordinare e definire le opere da eseguire e le modalità di intervento.

Con l’edificazione ogni lotto provvederà a realizzare il lampione per l’illuminazione stradale ricadente nella propria area di competenza.

2. Le opere di cui al precedente punto si configurano come opere di urbanizzazione I° e verranno progettate e realizzate direttamente a cura e spese degli “OPERATORI” per un importo complessivo presunto di €. 74.496,01 (settantaquattromilaquattrocentonovantasei/01), calcolato al netto di spese tecniche e IVA come da computo metrico allegato. Tale importo è superiore all’importo degli oneri di urbanizzazione primaria, così stimati:

volume max. $(1471+220.65)*3.50 =$ mc. 5920.00; oneri urbanizzazione primaria = $5.920*4.33 =$ €. 25.633,60.

Gli interventi edilizi nell’ambito del Piano Attuativo saranno pertanto esonerati dal versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, assumendosi gli “OPERATORI” l’onere di urbanizzare direttamente il comparto come da Piano Attuativo.

3. Gli “OPERATORI” singolarmente si impegnano a versare, al momento del rilascio del Permesso di Costruire inerente ai fabbricati di propria competenza nell’ambito del comparto in oggetto:
 - gli oneri di urbanizzazione secondaria determinati con riferimento alla tariffa in vigore alla data di emissione del Permesso di Costruire;
 - contributo sul Costo di Costruzione determinato con riferimento a costo base e relativa regolamentazione di applicazione vigente alla data di emissione del Permesso di Costruire;
 - maggiorazione del contributo di concessione, trattandosi di ambito di trasformazione, con riferimento alle determinazioni e regolamentazione vigenti alla data di emissione del Permesso di Costruire.
4. Per le ulteriori opere di interesse pubblico dell’importo di €. 40.000,00 (quarantamila/00), da realizzare entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione, secondo le prescrizioni della scheda tecnica dell’ambito di trasformazione, gli Operatori si impegnano a:
 - versare al Comune di Suello, con la stipula della convenzione, la somma di €. 20.000,00, destinate ad opere di interesse pubblico, che il Comune utilizzerà secondo propri programmi;

- realizzare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, un parcheggio di 10 posti auto in via Ai Pascoli, di cui 1 per persona con ridotta capacità motoria, su area di proprietà comunale, come da progetto che si allega al P.E., il cui onere è di €. 22.531,16 per lavori, oltre a spese tecniche e IVA.
5. L'abitabilità/agibilità degli edifici di carattere privato, previsti nel comparto, non potranno essere rilasciate, né potranno costituirsi per il decorso dei termini di legge, in difetto del completamento delle opere di urbanizzazione e di assolvimento degli obblighi assunti dagli "OPERATORI" con la presente convenzione.
 6. Dell'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, la parte attuatrice darà comunicazione scritta al Comune.
 7. Il documento liberatorio da parte del Comune, previsto all'art. 1 punto 2 relativo alle opere di urbanizzazione eseguite ed all'assolvimento degli obblighi da parte degli "OPERATORI", dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, qualora il Comune non provveda alla liberatoria entro altri e successivi 60 (sessanta) giorni, si intende reso in senso favorevole. Gli "OPERATORI" si impegnano sin d'ora ad eseguire gli interventi prescritti dal Comune di Suello al fine di rendere le opere conformi agli elaborati di progetto e perfettamente utilizzabili e collaudabili.
 8. Con la conclusione positiva delle operazioni per la liberatoria si procederà alla formale consegna dei manufatti di interesse comunale (marciapiede e parcheggi in via Ai Pascoli) con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, dal quale dovrà risultare il perfetto stato di manutenzione dei manufatti. Si specifica che:
 - la strada di accesso da via Ai Pascoli ai vari lotti, rimarrà a carico degli "OPERATORI" che si assumeranno anche la gestione e manutenzione in quota millesimale, come da tabella M2;
 - i sottoservizi per i singoli allacciamenti, rimarranno a carico degli interessati e degli Enti e/o Società che gestiscono le reti, in conformità alle regolamentazioni in vigore e al provvedimento di autorizzazione e/o effettuazione dell'allacciamento.
 9. Il Comune di Suello si rivarrà sulla cauzione all'uopo prestata, in caso di inadempienza da parte degli "OPERATORI". Resta inteso che, sino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e/o degli Enti e Società che gestiscono le singole reti, rimarranno a carico degli "OPERATORI" tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le tariffe, canoni, responsabilità civile senza dritto di rivalsa sul Comune e /o Società ed Enti gestori interessati.

Art. 6- Prestazione delle garanzie finanziarie

1. Gli “OPERATORI”, al fine di garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli adempimenti previsti nella presente convenzione, prestano una garanzia, a mezzo di fidejussione assicurativa di €. 22.531,16+74.496,01= €. 97.027,17 (novantasettemilaventi= sette/17)). La fidejussione, della durata di 2 (due) anni, deve essere stipulata con obbligo di automatico rinnovo. L’entità complessiva della garanzia potrà, con consenso scritto espresso dal Comune, essere ridotta in proporzione alle obbligazioni che risulteranno adempiute ed agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti. In ogni caso l’importo a garanzia potrà essere ridotto al massimo dell’80%, mentre il 20% sarà svincolato solo dopo l’intervenuta approvazione dell’atto liberatorio precedentemente previsto. Con l’approvazione dell’atto liberatorio, da parte del Comune, come previsto all’art. 5 punto 7, viene svincolata la fidejussione. Il Comune potrà escutere liberamente la garanzia senza che possa essergli opposta, dagli “OPERATORI” o dall’Istituto fideiussorio o da terzi, eccezione alcuna nell’ipotesi di dimostrato inadempimento o ritardo, previa la sola formalità dell’avviso-diffida, da trasmettersi agli “OPERATORI” per lettera raccomandata A.R. o con atto notificato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’escussione.

Art. 7. Obblighi generali a carico degli “OPERATORI”

1. Gli “OPERATORI” si impegnano ad osservare nella realizzazione dei singoli insediamenti ammessi nei vari lotti:
 - la destinazione residenziale prevista all’art. 28.1 delle Norme tecniche- PRB- di PGT;
 - le indicazioni generali delle Norme Tecniche stesse con particolare riferimento a:
 - art. 21- Recinzioni,
 - art. 22: Accesso carrabile;
 - art. 24: Dotazione di parcheggi e aree di manovra.

Indicazioni specifiche di riferimento evidenziate nella scheda Tecnica di PGT, relative all’ambito AT2.
2. Gli “OPERATORI” si impegnano ad osservare la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle fognature a tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento; le acque meteoriche provenienti dai realizzandi fabbricati o dai cortili interni saranno raccolte in pozzi o vasche a tenuta con divieto di immetterle nella fognatura comunale, dotati di sfogo di troppo pieno in dispersione nella zona superficiale di sottosuolo dei singoli lotti.

3. Gli “OPERATORI” si impegnano a piantumare, nelle aree di pertinenza dei singoli edifici da edificare, un albero ogni 100 mq. di superficie scoperta ed a mantenere inerbito il 40% delle aree afferenti ai singoli lotti, al netto di viabilità e parcheggi.
4. Allo scopo di assicurare l’osservanza dei limiti massimi previsti dal PGT in vigore i singoli lotti sono da considerarsi vincolati, per quanto concerne i limiti massimi di densità edilizia e di area coperta, conformemente a quanto indicato nella tav. 5.

Art. 8. Escussione garanzie – decadenza convenzione

In caso di inosservanza totale o parziale degli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune, conformemente a quanto stabilito al precedente art. 6, si avvarrà nei confronti degli “OPERATORI” sull’importo delle garanzie prestate con e modalità prescritte dal R.D. 14/04/1910 n. 639 ai sensi dell’art. 43 del DPR n.380 del 06/06/2001.

Lo stesso procedimento sarà osservato nell’eventuale recupero coattivo di sanzioni amministrative applicate ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 380 del 06/06/2001.

La presente convenzione sarà dichiarata decaduta con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale da notificarsi alle parti interessate in caso di:

- Inosservanza di norme di legge, di regolamento e inottemperanza a ordini delle autorità purchè si tratti di violazione accertate nei modi e forme di legge relative ad azioni ed opere che interessano il piano convenzionato attuativo AT2.
- La decadenza potrà essere parziale in relazione alla gravità e tipologia degli inadempimenti

Art. 9 Alienazione delle aree soggetto di convenzione

Qualora, durante il periodo di efficacia della presente convenzione, gli “OPERATORI” prevedano alla alienazione degli immobili o comunque a qualsiasi cessione dei diritti acquisiti con il presente atto, sono obbligati a trasmettere agli acquirenti tutti gli impegni e gli oneri qui contenuti, compresa la voltura delle garanzie fideiussorie previste all’art. 6

Art. 10. Controversie

Per risolvere eventuali controversie su materie contenute nella presente convenzione il foro competente è Lecco.

Art. 11. Spese varie a carico degli operatori

Ogni operatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie agli allacciamenti dei singoli lotti e delle singole unità immobiliari alle reti fognaria, idrica, telefonica, di distribuzione del gas e dell’energia elettrica e/o a corrispondere i diritti, corrispettivi, contributi, canoni e depositi che gli Enti erogatori avranno legittimamente a pretendere.

Gli “OPERATORI” si impegnano a rifondere all’Amministrazione Comunale ogni spesa ed onere economico inerente e conseguente alla procedura del Piano Attuativo, come verranno quantificati prima della stipula del presente atto, con riferimento alla tabella M2.

Art. 12- Oneri e spese accessorie all’atto

Le spese tutte di stipula, registrazione e di trascrizione della presente convenzione, nonché quelle ad essa connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree da cedere sono a carico degli “OPERATORI” in quota millesimale, v, tabella M2, che si riservano di chiedere tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

Si autorizza il signor Conservatore dei registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.